



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMEO, OSTELLARI, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2019

Riforma della giustizia tributaria

ONOREVOLI SENATORI. – L'ampia e generale discussione parlamentare in tema di « riforma fiscale » ci consente, *rectius* impone, di affrontare, finalmente, il delicato tema della « giustizia tributaria »; invero, le condizioni processuali venutasi a creare con la « pace fiscale » costituiscono una straordinaria opportunità per portare avanti una riforma, chiesta a gran voce anche dal mondo professionale, che ponga il binomio contribuente-cittadino al centro del processo tributario, consentendo allo stesso una difesa efficace davanti ad un giudice tributario veramente terzo ed imparziale, nel rispetto dei dettami dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Si cita al riguardo, tra le altre, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 227 del 20 ottobre 2016, laddove nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni, per violazione degli articoli 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Reggio-Emilia in merito all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, in quanto tra l'altro non compatibili con la garanzia di indipendenza anche apparente del giudice, richiesta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) in tema di « equo processo », ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, auspicava l'intervento urgente del legislatore per dare una vera autonomia alla giurisdizione tributaria.

Si tratta di un invito che non può e non deve rimanere inascoltato, ma servire da sti-

molo al legislatore per un necessario e coraggioso intervento di modifica dell'intero sistema giurisdizionale tributario.

In tal senso si è espressa anche l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che, nel documento di aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione, con riferimento alle Commissioni tributarie, evidenziando numerose criticità, ha auspicato un intervento del legislatore « volto a rideterminare l'ambito delle professionalità idonee a esercitare la funzione giurisdizionale attribuita » alle stesse; si legge, poi, ancora nel documento: « Una riflessione più ampia potrebbe riguardare la riforma dell'intero sistema della giurisdizione tributaria, al fine di riservare tale funzione a giudici in possesso di una preparazione specifica, a garanzia della imparzialità e indipendenza dell'organo giudicante e di ridefinire le regole del processo nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 111 della Costituzione, anche con riferimento alle procedure deflattive del contenzioso ».

Le commissioni tributarie provinciali e regionali, ricordiamolo, si sono insediate il 1° aprile 1996, con il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1996; dopo oltre vent'anni è giunto, ora, il momento di modificare radicalmente il sistema, affidando la giustizia tributaria ad una magistratura specialistica e autonoma, anche alla luce della intervenuta parziale riforma del processo tributario attuata con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Gestione e organizzazione affidata alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Per attuare l'effettiva indipendenza dei giudici tributari, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, si prevede che ogni processo venga svolto « nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata ».

È necessario, quindi, svincolare dal Ministero dell'economia e delle finanze la gestione e l'organizzazione delle commissioni tributarie, in quanto esso stesso parte interessata nel contenzioso, affidandole ad un « organismo » terzo, quale per eccellenza la Presidenza del Consiglio dei ministri, affinché la giustizia tributaria sia anche nella sostanza – e non solo nella forma – indipendente e autonoma.

Si rende necessario istituire il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare, una cosiddetta « quinta magistratura », con una gestione organizzativa, come detto, indipendente.

Una magistratura organizzata nei tre gradi di giudizio, con una denominazione che ne rispecchi la natura, con un tribunale tributario, una Corte d'appello tributaria e una sezione speciale tributaria della Corte di cassazione.

Giudici tributari professionali

A normativa vigente, la giustizia tributaria è composta da giudici a tempo parziale e questo – chiaramente – non ne tutela la professionalità; situazione davvero incresciosa atteso il delicato settore, caratterizzato da elevatissimo tecnicismo, in cui si trovano ad operare, nonché il valore, molto spesso elevato, delle questioni trattate.

L'assunzione del giudice tributario deve avvenire per concorso pubblico, per titoli ed esami, su base regionale; inoltre l'appartenenza agli organi di giustizia tributaria è incompatibile con qualunque altro incarico o iscrizione in albi professionali.

La professionalizzazione del giudice consentirebbe, poi, di riconoscere agli stessi una

retribuzione adeguata al ruolo e alle responsabilità; si pensi che ad oggi i giudici tributari percepiscono compensi pari a 25 euro netti a sentenza depositata, spesso pagati in forte ritardo, e nulla per la sospensiva.

Una situazione che ne offende la professionalità e ne deprime il ruolo istituzionale.

In particolare, viene prevista l'istituzione del giudice monocratico competente per tutte le controversie d'importo non superiore a euro 30.000 d'imposta; innanzi ad essi viene attivata la procedura di reclamo con mediazione, anche al fine di deflazionare – per il futuro – il contenzioso tributario.

Giudici onorari

Il disegno di legge prevede, inoltre, il permanere della figura del giudice onorario tributario per le controversie per cause pendenti di minore rilevanza economica.

Il *trend* del contenzioso, secondo la relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle commissioni tributarie del Ministero dell'economia e delle finanze del giugno 2018, risulta in diminuzione: il numero dei ricorsi depositati nel 2017 nelle commissioni provinciali di valore fino a euro 20.000 è stato di 104.175 unità, pari al 70,15 per cento di tutti i ricorsi, mentre il loro valore è pari a complessivi euro 399.575.063 (con un « valore medio » di euro 3.835) pari al 2,42 per cento del valore complessivo dei ricorsi.

Si evidenzia il dato relativo ai ricorsi con valore inferiore ad euro 3.000 che sono pari a 65.786 (44,3 per cento), con valore complessivo di euro 57.784.885 (0,35 per cento) con valore medio di euro 878.

In presenza di un numero tanto elevato di ricorsi di valore modesto, la figura del giudice onorario potrebbe smaltire le pendenze che altrimenti appesantirebbero i giudici togati, così permettendo a un giusto numero di magistrati professionali di occuparsi delle cause di più elevato valore.

Allo stesso tempo, la figura del giudice tributario onorario consentirebbe di non di-

sperdere le indiscusse professionalità di cui oggi il sistema si pregia.

In conclusione, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di riformare la giurisdizione tributaria nazionale nei principi ispiratori prima ancora che nella struttura territoriale.

La riforma, tra l'altro, trova spazi attuativi, come fatto cenno in premessa, proprio grazie alle misure deflattive costituenti la

pace fiscale, sia in ragione di un evidente minor contenzioso all'avvio che in termini di maggiore efficienza futura del sistema.

Un sistema semplicemente più equo, trasparente ed efficiente, che fornisca gli strumenti necessari per quello che potrebbe essere un diverso rapporto tra lo Stato e il cittadino, prima ancora che tra il fisco e il contribuente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 1.

(Organi della giurisdizione tributaria)

1. La giurisdizione tributaria è esercitata, in forma autonoma e indipendente sull'intero territorio nazionale, dal giudice onorario tributario, dai tribunali tributari, dalle corti di appello tributarie, con le relative sedi distaccate, e dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, secondo criteri di efficienza e di professionalità.

2. Le controversie tributarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non superi 3.000 euro, sono decise dal giudice onorario tributario. L'ufficio del giudice onorario tributario ha sede presso ogni tribunale tributario e può essere articolato in sezioni. L'appello contro le sentenze del giudice onorario tributario si propone al tribunale tributario.

3. I tribunali tributari hanno sede presso i tribunali ordinari e le corti di appello tributarie hanno sede presso le corti di appello. I tribunali tributari possono essere articolati in sezioni e le corti di appello competenti per più regioni possono istituire, previa autorizzazione del Consiglio della giustizia tributaria di cui all'articolo 17, sezioni distaccate presso i capoluoghi di provincia o di regione diversi da quelli in cui ha sede la corte.

4. I giudici tributari applicano le norme processuali di cui al citato decreto legisla-

tivo n. 546 del 1992, per l'uniformità del rito come strumento di semplificazione e di celerità.

5. Per quanto non disposto ai sensi del comma 4, e purché compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile, anche con l'impiego dell'analogia.

6. L'organizzazione e la gestione dei giudici tributari è affidata esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'organo giudicante, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

7. La magistratura tributaria, istituita ai sensi della presente legge, è una magistratura autonoma, speciale e indipendente rispetto alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

8. È istituito il ruolo autonomo della magistratura tributaria, distinto da quello delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare, sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo di carriera, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 37.

9. L'organico nazionale dei giudici tributari è di 800 unità.

Art. 2.

(Composizione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. Al tribunale tributario e alla corte di appello tributaria è preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

2. L'incarico di presidente ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di esercizio effettivo, e non è rinnovabile.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e, a parità di anzianità, dal più anziano d'età.

4. A ciascuna sezione è assegnato un presidente, un vicepresidente e due giudici tributari, per un totale di quattro giudici tributari.

5. Quando il tribunale giudica in composizione collegiale è presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e decide con il numero invariabile di tre componenti.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente designa i componenti di altre sezioni, con decreto motivato valido per un massimo di due mesi.

Art. 3.

(Nomine dei presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 4, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

3. I presidenti delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

4. I presidenti di sezione delle corti di appello tributarie sono nominati tra i giudici tributari vincitori di concorso pubblico ai sensi dell'articolo 5, secondo la graduatoria redatta in base al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37.

Art. 4.

(Concorso per giudici dei tribunali tributari)

1. I giudici dei tribunali tributari sono selezionati mediante concorso pubblico, ai

sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, indetto su base regionale, per titoli ed esami orali.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 37 sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale.

5. Le commissioni di esame su base regionale sono nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composte da:

a) un magistrato, consigliere di cassazione, che le presiede;

b) un professore ordinario di diritto tributario;

c) un avvocato tributarista di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno venti anni;

d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno venti anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie provinciali è titolo preferenziale a parità di votazione conseguita.

7. In caso di morte o cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria, è indetto un nuovo concorso su base regionale.

8. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione specialistica nonché l'aggiornamento professionale dei giudici tributari sono adottate le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e*).

Art. 5.

(Concorso per giudici delle corti di appello tributarie)

1. I giudici delle corti di appello tributarie sono selezionati mediante concorso pubblico, ai sensi dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, indetto su base regionale, per titoli ed esami orali.

2. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia e commercio, conseguita da almeno dieci anni.

3. Gli esami orali hanno ad oggetto il diritto tributario e il diritto processuale civile.

4. Con regolamento da adottare si sensi dell'articolo 37 sono stabilite le specifiche modalità di svolgimento del concorso pubblico su base regionale.

5. Le commissioni di esame su base regionale sono nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri, e sono composte da:

a) un magistrato, consigliere di cassazione, che la presiede;

b) un professore ordinario di diritto tributario;

c) un avvocato tributarista, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e del regolamento di cui al decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, iscritto all'albo speciale dei cassazionisti da almeno vent'anni;

d) un dottore commercialista iscritto all'albo da almeno vent'anni.

6. La partecipazione alle cessate commissioni tributarie regionali costituisce titolo preferenziale a parità di votazione conseguita.

7. In caso di morte, cessazione dalle funzioni per raggiunti limiti di età o per decadenza, i nuovi giudici tributari sono nominati scorrendo la graduatoria del concorso

già svolto sino ad esaurimento. Esaurita la graduatoria è indetto un nuovo concorso su base regionale.

8. Al fine di assicurare un'adeguata preparazione specialistica, nonché l'aggiornamento professionale dei giudici delle corti di appello tributarie, sono adottate le iniziative di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *e*).

9. Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le sentenze pronunciate nel distretto.

Art. 6.

(Nomina dei giudici onorari tributari)

1. I giudici onorari tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità alla deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria adottata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera *h*). Laddove non diversamente disposto, ai giudici onorari tributari si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 luglio 2017, n. 116, in quanto applicabili.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì disciplinati le incompatibilità, le modalità per lo svolgimento del tirocinio e i criteri per l'attribuzione dei titoli di preferenza dei giudici onorari tributari.

3. Ai giudici onorari tributari è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

Art. 7.

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti)

1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle se-

zioni in base ai criteri fissati dal Consiglio della giustizia tributaria per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni semestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio della giustizia tributaria.

3. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno due volte a settimana.

4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria, con il decreto di cui al comma 1, indica una o più sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare dell'atto impugnato o della sentenza impugnata.

5. Il tribunale tributario e la Corte di appello tributaria giudicano in composizione monocratica nelle seguenti controversie:

a) di valore non superiore a 30.000 euro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;

b) relative alle questioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ;

c) relative ai giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo;

d) negli altri casi tassativamente previsti dalla legge.

6. Le controversie per le quali la legge prevede il previo esperimento del reclamo e della mediazione sono decise da un giudice monocratico, innanzi al quale viene attivata la procedura di reclamo e mediazione anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario.

7. Innanzi al giudice collegiale o monocratico sono abilitati alla difesa tecnica i professionisti in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 8.

(Requisiti generali dei giudici tributari)

1. I giudici tributari devono:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica, da comprovare con relativo certificato medico;
- e) non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso pubblico, di cui agli articoli 4 e 5, cinquant'anni di età.

Art. 9.

(Procedimenti di nomina dei giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta vigilanza sui tribunali tributari e sulle corti di appello tributarie e presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 10.

(Giuramento)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, prima dell'immissione nelle loro funzioni, prestano giuramento, pronunziando e sottoscrivendo la formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ».

2. I presidenti delle corti di appello tributarie prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio della giustizia tributaria.

3. I presidenti dei tribunali tributari prestano giuramento dinanzi al presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto ha sede il tribunale tributario cui sono destinati.

4. I presidenti di sezione e gli altri giudici tributari prestano giuramento dinanzi al presidente cui sono destinati.

5. I verbali di giuramento sono conservati presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice tributario.

Art. 11.

(Durata dell'incarico)

1. I giudici dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 12.

(Decadenza dall'incarico)

1. Decadono dall'incarico i giudici tributari i quali:

a) perdono uno dei requisiti di cui all'articolo 8;

b) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

c) non partecipano senza giustificato motivo a due sedute consecutive;

d) rientrano nei casi di rimozione ai sensi dell'articolo 15, comma 6;

e) non si sono dimessi dalla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare.

2. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio della giustizia tributaria.

Art. 13.

(Trattamento economico)

1. Ai giudici tributari è attribuito un trattamento economico congruo e dignitoso tenuto conto della delicatezza del compito svolto e della professionalità richiesta.

2. Ai fini di cui al comma 1 ai giudici tributari si applica il trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e il sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.

3. Gli aumenti successivi del trattamento economico sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 37, tenendo conto dell'anzianità di servizio.

Art. 14.

(Responsabilità)

1. Ai giudici tributari si applicano le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali previste dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari)

1. I giudici tributari per comportamenti non conformi ai doveri o alla dignità del proprio ufficio sono soggetti alle sanzioni di cui ai seguenti commi.

2. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

3. Si applica la sanzione non inferiore alla censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono violazione del dovere di imparzialità e assenza di pregiudizi;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della giustizia tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di un altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriosità, se abituale, soprattutto per il deposito delle sentenze;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti;

n) le ipotesi di responsabilità di cui alla legge 27 febbraio 2015, n. 18, come previsto dall'articolo 14.

4. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da tre mesi a tre anni, per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti e ai loro difensori;

c) l'uso della qualità di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) la frequentazione di una persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni, o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, o il fatto di intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone;

e) la mancata frequenza di un numero minimo di 30 ore formative di aggiornamento obbligatorio.

5. Si applica la sanzione dell'incapacità a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attività di altro giudice tributario, da parte del presidente del tribunale tributa-

rio o della corte di appello tributaria o della relativa sezione, se ripetuta o grave.

6. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva nelle trasgressioni di cui ai commi 3, 4 e 5, con decadenza dall'incarico e divieto di ulteriore nomina a giudici tributari.

Art. 16.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di appello tributaria nel cui distretto presta servizio l'incolpato.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgere entro trenta giorni.

3. Il Consiglio della giustizia tributaria, sulla base delle risultanze emerse, provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere all'istruttoria, che deve essere conclusa entro sessanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.

4. Il presidente del Consiglio della giustizia tributaria, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno trenta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio della giustizia tributaria di cui al comma 3 svolge la rela-

zione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da un altro giudice tributario.

6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio della giustizia tributaria è applicata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano per analogia le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

CAPO II

CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Art. 17.

(Vigilanza)

1. È istituito il Consiglio della giustizia tributaria, con sede in Roma.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati tributari.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati tributari attraverso il Consiglio della giustizia tributaria e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giurisdizione tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere direttamente al Consiglio della giustizia tributaria informazioni circa il funzionamento della giurisdizione tributaria.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio della giustizia tributaria si avvalgono degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri competenti per materia. Gli uffici riferiscono in particolare sui risultati conseguiti nel contenzioso tributario dalle parti processuali pubbliche di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 18.

(Composizione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è composto:

a) dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione, componente di diritto *ratione officii*;

b) da quattro magistrati delle corti di appello tributarie, componenti eletti;

c) da nove magistrati dei tribunali tributari, componenti eletti;

d) da quattro esperti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con votazione distinta per ciascun esperto, a maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione; ogni Camera elegge un esperto scegliendolo fra i professori universitari in materia tributaria e un esperto scegliendolo fra i soggetti abilitati alla difesa dinanzi ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie che risultano iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dieci anni.

3. Nella sua prima adunanza il Consiglio della giustizia tributaria sceglie il presidente tra tutti i propri componenti, a maggioranza di due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni e quindi con ballottaggio fra i due candidati più votati nella terza votazione. Se nessun candidato risulta eletto per votazione, il presidente è scelto per sorteggio fra i due candidati più votati nell'ultima votazione. Fino all'elezione del presidente le relative funzioni sono svolte dal presidente della sezione tributaria della Corte di cassazione.

4. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni della giurisdizione tributaria.

Art. 19.

(Durata)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria rimane in carica per cinque anni.

2. Se un componente del Consiglio della giustizia tributaria eletto dai magistrati tributari territoriali nel corso del quinquennio cessa per qualsiasi causa di farne parte, è sostituito di diritto, per il restante periodo, dal corrispondente primo dei non eletti del medesimo collegio elettorale. Se cessa un componente eletto dal Parlamento, il presidente del Consiglio della giustizia tributaria ne dà comunicazione al Presidente della Camera che lo ha eletto affinché provveda all'elezione del sostituto.

3. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria non possono partecipare ai concorsi per magistrato tributario per tutta la durata dell'incarico e per i dieci anni successivi.

Art. 20.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il presidente del Consiglio della giustizia tributaria:

a) chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di indire le elezioni dei componenti magistrati;

b) chiede ai presidenti delle Camere di provvedere alla elezione dei componenti in quota parlamentare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *d)*;

c) convoca e presiede il Consiglio della giustizia tributaria.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente più anziano di età.

Art. 21.

(Ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti al Consiglio della giustizia tributaria e sono altresì esclusi dal voto, i giudici sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

2. Nessun componente elettivo è rieleggibile per le successive due consiliature.

Art. 22.

(Elezione del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Le elezioni dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2. I magistrati tributari possono esprimere il proprio voto personale, diretto e segreto, per un solo candidato.

3. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio della giustizia tributaria e debbono pervenire al Segretariato generale di cui all'articolo 30, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Non hanno effetto sospensivo.

4. Il Consiglio della giustizia tributaria decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 23.

(Attribuzioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

b) disciplina con regolamento di organizzazione il proprio funzionamento;

c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

d) predispone la relazione annuale;

e) promuove, avvalendosi dell'Ufficio studi e di specialisti esterni, iniziative volte a perfezionare la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale;

f) esprime parere sugli schemi di regolamento previsti dalla presente legge o che comunque riguardano il funzionamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie;

g) esprime parere sulla ripartizione fra tribunali tributari e corti di appello tributarie dei fondi stanziati per le spese di loro funzionamento;

h) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può disporre ispezioni nei confronti dei giudici tributari affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. Nell'ambito di tali ispezioni il Consiglio della giustizia tributaria può farsi coadiuvare da magistrati territoriali. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 24.

(Convocazione)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è convocato:

a) d'ufficio:

1) entro i quindici giorni successivi all'elezione; fino alla riunione del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente;

2) una volta all'anno il primo giorno lavorativo successivo al 15 gennaio;

b) dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano per età che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno sette dei suoi componenti.

Art. 25.

(Deliberazioni)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria delibera con la presenza di almeno 11 componenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 26.

(Trattamento dei componenti del Consiglio della giustizia tributaria)

1. I componenti del Consiglio della giustizia tributaria sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la titolarità dell'ufficio e il relativo trattamento economico definito ai sensi dell'articolo 13.

2. Ai componenti del Consiglio della giustizia tributaria spetta, se residenti fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita.

Art. 27.

(Scioglimento del Consiglio della giustizia tributaria)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

Art. 28.

(Autonomia contabile)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Il Consiglio affida il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale e sulla corretta ed economica gestione delle risorse a un Collegio di revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti in servizio, designato dal presidente della Corte dei conti, e da due professori ordinari, anche in quiescenza, esperti di economia e contabilità delle pubbliche amministrazioni o discipline similari. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 29.

(Ufficio studi)

1. Presso il Consiglio della giustizia tributaria è istituito un Ufficio studi diretto da un componente del Consiglio della giustizia tributaria, nominato con decreto del presidente del Consiglio stesso, con i compiti di:

a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;

b) organizzare sull'intero territorio nazionale, anche d'intesa con la Scuola superiore della magistratura, in convenzione anche con altri enti e università, corsi, convegni, incontri e seminari di studio fra i magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli eventi di studio sono definiti dal Consiglio che ne nomina anche i coordinatori e i relatori;

c) fornire gli elementi per la redazione annuale della relazione sull'andamento dell'attività degli organi della giurisdizione tributaria.

2. Il Consiglio della giustizia tributaria può distaccare, in diretto ausilio a ciascun proprio componente, un magistrato territoriale. Gli incarichi di cui al presente comma non sono retribuiti; compete il rimborso delle mere spese documentate.

Art. 30.

(Segretariato generale)

1. Il Consiglio della giustizia tributaria è assistito da un Segretariato generale posto alle dirette dipendenze del presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Consiglio della giustizia tributaria, determina l'organico e le at-

tribuzioni del personale del Segretariato generale.

2. L'assegnazione e la revoca di personale al Segretariato generale è preventivamente approvata dal Consiglio della giustizia tributaria.

3. Con apposito regolamento di organizzazione il Consiglio della giustizia tributaria disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale.

Art. 31.

(Uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. È istituito presso ogni tribunale tributario e ogni corte di appello tributaria un ufficio di cancelleria con funzioni di assistenza e di collaborazione nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa ausiliaria.

2. Agli uffici di cui al comma 1 sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale.

Art. 32.

(Ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale)

1. È istituito il ruolo unico del personale degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale della giustizia tributaria.

2. Al personale addetto spetta il trattamento economico previsto per le rispettive qualifiche dalle disposizioni vigenti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della giustizia tri-

butaria, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze è determinato il numero complessivo dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale amministrativo, articolato nei diversi livelli e profili professionali inquadrati nel ruolo unico e il relativo trattamento economico, nonché la pianta organica e le risorse materiali per ciascun ufficio amministrativo della giustizia tributaria.

4. Con la stessa procedura sono determinate all'occorrenza le variazioni da apportare alla dotazione organica degli uffici delle cancellerie territoriali e del Segretariato generale in diretta correlazione alle variazioni della pianta organica di cui al comma 3.

CAPO III

SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Art. 33.

*(Competenza della sezione tributaria della
Corte di cassazione)*

1. Salva la competenza delle sezioni unite della Corte di cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, la sezione tributaria della Corte di cassazione giudica le impugnazioni delle sentenze delle corti di appello tributarie. Essa è composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione delle seguenti materie: imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto, altri tributi, riscossione, rimborsi. Il presidente della sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei loro componenti. I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri.

2. I giudizi di cui al comma 1 si svolgono esclusivamente con rito camerale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 35, comma 1, della presente legge, il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogato.

2. Tutti i riferimenti alle commissioni tributarie provinciali e alle commissioni tributarie regionali contenuti nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 si intendono riferiti rispettivamente ai tribunali tributari e alle corti di appello tributarie.

Art. 35.

(Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

1. I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono insediate in unica data il 1° gennaio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. A decorrere dalla medesima data sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché le commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e di Bolzano.

3. I giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 sono trasferiti ai tribunali tributari per i giudizi di primo grado e alle corti di appello tributarie per i giudizi di secondo grado; i giudizi pendenti alla data di cui al comma 1 presso le commissioni tributarie regionali e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano sono trasferiti alle corti di appello tributarie competenti per territorio.

Art. 36.

(Termini per i concorsi e le nomine)

1. I concorsi pubblici su base regionale, previsti dagli articoli 4 e 5, sono svolti entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tutte le nomine dei giudici tributari devono essere fatte entro il 30 novembre 2019.

Art. 37.

(Regolamento attuativo)

1. Con regolamento da adottare entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme attuative previste dalla presente legge.

Art. 38.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

